

CONFRATERNITA
DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO
MOLFETTA

REGOLAMENTO

TITOLO I
NATURA, SEDE E FINALITÀ

ART. 1

- § 1. La **Confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo** è un'associazione pubblica di fedeli laici, non riconosciuta civilmente, con sede in Molfetta (BA) presso la chiesa parrocchiale di S. Gennaro.
- § 2. È soggetta al governo dell'Ordinario della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, gode di personalità giuridica canonica ed è tenuta ad osservare lo Statuto Diocesano, adottato come proprio, le norme del Codice di Diritto Canonico, i decreti emessi dalla competente Autorità ecclesiastica e il presente Regolamento.
- § 3. È iscritta alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia, eretta in Roma dalla Conferenza Episcopale Italiana il 14 aprile 2000.

ART. 2

La Confraternita utilizza un locale che funge da segreteria-oratorio in via Sergio Pansini, n. 38 di proprietà della Parrocchia San Gennaro, cui viene corrisposta un contributo annuo concordato con il parroco a inizio del suo mandato mediante la redazione di apposita Convenzione.

ART. 3

- §1. Lo stemma della Confraternita è il monogramma mariano ornato con decorazioni floreali e sormontato da una corona.
- §2. L'insegna della Confraternita è il Paliotto costituito da una bandiera triangolare in stoffa bianco-crema recante sul fronte l'immagine dipinta della Madonna Assunta in Cielo e numerosi fiori dorati sparsi ricamati a mano, mentre sul retro vi è ricamato il monogramma mariano. Il paliotto è applicato su un'asta culminante con puntale recante il monogramma mariano.

ART. 4

§ 1. Nelle pubbliche cerimonie i confratelli sono tenuti ad indossare l'abito proprio così composto:

- a) camice bianco, lungo fino alle caviglie, con maniche lunghe fino ai polsi;
- b) cingolo, di colore rosso-bruno, da cingere ai fianchi e annodarsi sulla destra di modo che i due estremi, dotati di una nappa ciascuno, pendano in corrispondenza della coscia destra;
- c) mozzetta, lunga fino ai gomiti di colore bianco-crema con 24 fiorellini ricamati a mano, 12 sul fronte e 12 sul retro disposti simmetricamente rispetto all'asse centrale, chiusa sul petto con bottoni bianco-crema e dotata di bordino. I fiorellini sono costituiti da cinque petali rossi disposti attorno al pistillo giallo, gambo giallo ricurvo da cui si diramano tre foglie: una gialla, una verde e una azzurra, mentre il bordino è di colore rosso-bruno.
- d) medaglione con riproduzione in bassorilievo dell'effigie dell'Assunzione della Vergine al Cielo su una semplice piastra metallica, sorretta da un laccio di colore rosso-bruno che, appeso al collo, pende posteriormente con i due estremi uniti a una nappa del medesimo colore;
- e) cappuccio bianco (in vernacolo "mucce"), munito di due fori in corrispondenza degli occhi, da portarsi calato sul viso oppure, a viso scoperto, ribaltato sulla nuca con l'apice pendente al centro della schiena, da indossarsi durante la Settimana Santa, nelle manifestazioni quaresimali e penitenziali, nel pio esercizio della via crucis o altre occasioni che lo richiedano;
- f) guanti bianchi, il cui uso è obbligatorio per i portatori delle sacre immagini dell'Assunta e della Settimana Santa, mentre è facoltativo per gli altri confratelli;
- g) pantaloni e scarpe scure da indossarsi sotto il camice.

§ 2. L'abito dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica differisce dall'abito confraternale:

- a) per il medaglione, che è in argento con l'immagine della Madonna, identica a quella dei confratelli ma su sfondo di tessuto rosso, mentre il laccio e la nappa sono di colore rosso-bruno e dorato;
- b) per la mozzetta, sulla quale i fiorellini sono costituiti da gigli con due corolle ciascuno, una gialla e una azzurra, gambo giallo, una foglia rossa e un ramuncolo da cui si dipartono due foglioline azzurre e due gialle, mentre il bordino è di colore rosso-bruno e dorato;
- c) per il cingolo, che è di colore rosso-bruno e dorato.

§ 3. L'abito dei membri del Consiglio di Amministrazione non più in carica differisce dall'abito confraternale:

- a) per il medaglione, che è in argento con l'immagine della Madonna, identica a quella dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, applicato ad un laccio rosso-bruno identico a quello degli altri confratelli;
- b) per la mozzetta col medesimo ricamo del Consiglio di Amministrazione in carica ma con bordino color rosso-bruno.

§ 4. L'abito delle consorelle consiste in:

- a) medaglia di dimensioni più piccole rispetto al medaglione con riproduzione mediante stampa in quadricromia dell'Assunzione della Vergine al Cielo, da portarsi al collo, sorretta da uno scapolare di colore bianco-crema con bordino rosso-bruno e otto fiorellini

ricamati a mano (uguali a quelli presenti sulla mozzetta dei confratelli), quattro sul fronte e quattro sul retro, disposti simmetricamente rispetto all'asse centrale, con i due estremi dello scapolare uniti posteriormente da una nappina di colore rosso-bruno;

- b) camicia bianca, pantalone o gonna al ginocchio e giacca (facoltativa) blu scuro, calze color carne e scarpe scure;
- c) guanti bianchi (facoltativi);
- d) velo bianco, da indossarsi durante le processioni della Settimana Santa, nelle manifestazioni quaresimali e penitenziali, nel pio esercizio della Via Crucis o in altre occasioni che lo richiedano.

§ 5. L'abito dei novizi e degli aspiranti differisce dall'abito proprio dei confratelli per la medaglia, di dimensioni più piccole rispetto al medaglione, con riproduzione mediante stampa in quadricromia dell'Assunzione della Vergine al Cielo, da portarsi al collo, sorretta da un laccetto di colore rosso-bruno di dimensioni più piccole rispetto a quello dei confratelli e non è dotato di nappa.

§ 6. L'abito delle novizie e delle aspiranti differisce dall'abito proprio delle consorelle per l'assenza della nappina di color rosso-bruno.

§ 7. L'abito dei confratelli onorari differisce dall'abito proprio dei confratelli per il medaglione, al quale si aggiunge un fiocco color rosso-bruno posto in alto.

§ 8. L'abito delle consorelle onorarie differisce dall'abito proprio delle consorelle per la medaglia, alla quale si aggiunge un fiocco color rosso-bruno posto in alto.

§ 9. L'abito è fornito in prestito esclusivamente per quanto concerne il periodo di noviziato e il primo anno di appartenenza al sodalizio in qualità di confratello. Nell'arco dell'anno successivo all'ammissione nel sodalizio con il solenne rito dell'imposizione dell'abito ogni confratello ha l'obbligo di dotarsene a proprie spese.

§ 10. Lo scapolare con la medaglia e il velo bianco sono forniti alle consorelle al momento del rito dell'imposizione dell'abito.

TITOLO II FINALITÀ

ART. 5

Oltre alle finalità sancite dall'art. 2 dello Statuto Diocesano, la Confraternita si propone di:

- a) promuovere iniziative idonee tese alla formazione permanente dei confratelli e delle consorelle per la crescita cristiana, umana e sociale;
- b) favorire la socializzazione e la fraternità fra i propri iscritti, organizzando presso la sede frequenti momenti di incontro, nonché attività di natura sportiva, ludica e ricreativa;
- c) coltivare lo spirito di comunione e di fraternità con le altre confraternite o enti ecclesiali cittadini, diocesani ed esistenti fuori Diocesi;
- d) favorire il volontariato e la solidarietà, sostenendo le attività di associazioni benefiche e dispensando aiuti economici e alimentari secondo le proprie possibilità;

- e) impegnarsi nelle opere di misericordia spirituale e materiale in risposta alle nuove povertà, prestando particolare attenzione all'assistenza ai bambini più bisognosi, secondo le possibilità economiche della Confraternita;
- f) sostenere, secondo le proprie possibilità, il percorso di studi di confratelli/consorelle o aspiranti che desiderino intraprendere il percorso di formazione per accedere al sacramento dell'Ordine sacro o alla vita consacrata, purché l'associato sia iscritto nei registri della Confraternita da almeno tre anni;
- g) animare la Celebrazione Eucaristica vespertina presso la chiesa parrocchiale di San Gennaro nell'ultima domenica di ogni mese (eccetto i mesi di Pasqua, luglio, agosto e dicembre) e il giorno 28 marzo in occasione dell'anniversario della fondazione del sodalizio, partecipando con l'abito proprio e impegnandosi nel servizio dell'altare, nelle Sacre Letture e in qualsiasi servizio richiesto dal celebrante;
- h) animare la Celebrazione Eucaristica mattutina nelle Solennità della Pasqua e del Santo Natale del Signore secondo le modalità descritte al precedente punto g);
- i) curare e animare ogni anno la tradizionale "Quindicina" (dal 31 luglio al 14 agosto) e la veglia in preparazione alla festa dell'Assunzione della Vergine Maria al Cielo presso la chiesa parrocchiale di San Gennaro;
- j) organizzare il 15 agosto di ogni anno i festeggiamenti nella Solennità dell'Assunzione della Vergine Maria al Cielo;
- k) organizzare ed animare la processione di Maria Santissima Assunta in Cielo secondo le modalità e le scadenze disposte dall'Ordinario Diocesano;
- l) custodire i rami d'ulivo per l'addobbo della Sacra Immagine di Gesù nell'Orto in occasione del pio esercizio del Primo Venerdì di Quaresima, cui interviene su invito dell'Arciconfraternita di Santo Stefano, in occasione del "sepolcro" e in occasione della processione del Venerdì Santo;
- m) partecipare alla processione del Venerdì Santo su invito dell'Arciconfraternita di Santo Stefano, a quella del Sabato Santo su invito dell'Arciconfraternita di Santa Maria del Pianto (*vulgo* della Morte), al *Corpus Domini* su invito del Capitolo Cattedrale e dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, e alle processioni dei santi Patroni di Molfetta su invito del Capitolo Cattedrale e del Comitato Feste Patronali;
- n) suffragare le anime dei confratelli/consorelle defunti.

TITOLO III I MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

Capitolo I COMPOSIZIONE, AMMISSIONE E DOVERI DEI CONFRATELLI

ART. 6

La Confraternita è composta da:

- a) Confratelli/consorelle;
- b) aspiranti;
- c) novizi;
- d) confratelli/consorelle onorari.

ART. 7

Possono entrare a far parte della Confraternita, in qualità di confratelli/consorelle, tutti i fedeli laici che, quand'anche appartengano ad altre confraternite:

- a) conducano una vita cristiana esemplare e coerente con la fede cristiana nell'ascolto del Vangelo, in obbedienza al Magistero;
- b) si propongano di partecipare alla vita associativa della Confraternita e si impegnino a perseguire le finalità del Sodalizio secondo l'art. 2 dello Statuto Diocesano e l'art. 5 del presente Regolamento;
- c) rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto Diocesano e non si trovino nelle condizioni dell'art. 4 del medesimo Statuto.

ART. 8

- §1. Tutti coloro che intendono essere ammessi alla Confraternita in qualità di confratelli/consorelle, raggiunta la maggiore età, devono presentare domanda al Priore, riportando le proprie generalità, lo stato civile, la parrocchia di appartenenza e l'eventuale iscrizione ad altre associazioni ecclesiali.
- § 2. Oltre alle lettere di presentazione previste dall'art. 5 §1 dello Statuto diocesano, l'istanza deve essere corredata dal certificato di battesimo completo di tutte le annotazioni presenti sul registro parrocchiale e dalla liberatoria per il trattamento dei dati personali ai soli scopi previsti dalla vita associativa della Confraternita.
- § 3. La lettera commendatizia deve essere sottoscritta da un confratello/consorella iscritto da almeno cinque anni continuativi al Sodalizio senza essere mai incorso nel corso di essi in provvedimenti di sospensione o dimissione.
- § 4. La domanda insieme alla documentazione richiesta deve essere consegnata personalmente presso la sede confraternale, eventualmente prendendo appuntamento mediante la posta elettronica del Sodalizio.

ART. 9

- § 1. La Consulta unitamente all'Assistente ecclesiastico esamina le richieste entro la V domenica di Quaresima (per la promessa straordinaria) ed entro il 25 luglio di ogni anno (per la promessa ordinaria), esprimendo il proprio parere per iscritto sull'ammissione all'anno di formazione o noviziato.
- § 2. Ricevuto il verbale dalla Consulta, il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'ammissione del candidato al noviziato.
- § 3. Ammesso al noviziato, il sabato antecedente la Domenica delle Palme (promessa straordinaria) o all'inizio della Quindicina (promessa ordinaria) il candidato proferisce innanzi all'Assistente ecclesiastico e alla comunità la promessa di servizio alla Confraternita.
- § 4. Nel corso dell'anno formativo il novizio è tenuto a partecipare agli incontri formativi secondo il calendario di incontri proposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché a seguire assiduamente le attività confraternali indossando l'abito proprio quando richiesto, ma non può essere portatore di sacre immagini né in qualità di titolare di "spalla", né per brevi tratti detti "bombe".

- § 5. Spetta al Consiglio di Amministrazione concedere, tramite delibera verbalizzata, la possibilità di accogliere ed esaminare le domande anche nel tempo quaresimale (promessa straordinaria).
- § 6. In ogni caso, entro il 25 luglio dell'anno successivo all'ammissione del candidato al noviziato, la Consulta unitamente all'Assistente ecclesiastico esprime il proprio parere per iscritto sull'ammissione del novizio all'interno del sodalizio.
- § 7. Ricevuto il verbale dalla Consulta, il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'ammissione del novizio nella confraternita, dando relativa comunicazione a ciascun candidato.
- § 8. L'ammissione all'interno del sodalizio come confratello/consorella si tiene nel corso di un momento liturgico in prossimità della Solennità dell'Assunzione, con la benedizione da parte dell'Assistente ecclesiastico e l'imposizione dell'abito proprio da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

Oltre ai doveri prescritti dall'art. 6 dello Statuto diocesano, i confratelli/consorelle sono tenuti a:

- a) partecipare assiduamente a tutte le iniziative formative ed attività organizzate e promosse dalla Confraternita;
- b) versare la quota associativa annuale nel periodo tra il 1° giugno e il 15 agosto;
- c) partecipare assiduamente alle celebrazioni di cui all'art. 5 lett. g), h) e i) del presente Regolamento;
- d) partecipare con l'abito proprio alla celebrazione eucaristica nella Solennità dell'Assunzione della Vergine Maria e alla processione di Maria Santissima Assunta;
- e) partecipare con l'abito proprio a tutte le altre processioni cui la Confraternita viene invitata, di cui all'art. 5 lett. m) del presente Regolamento.

ART. 11

I confratelli/consorelle hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare alle assemblee con voto attivo e passivo, quando ricorrono i requisiti prescritti;
- b) dopo la morte essere suffragati con S. Messe e trovare sepoltura temporanea nella cappella cimiteriale della Confraternita.

ART. 12

- §1. Possono essere ammessi alla Confraternita, in qualità di aspiranti, i minori che hanno compiuto sette anni ed hanno ricevuto il sacramento del battesimo e, eventualmente, di cresima.
- §2. Essi sono tenuti a presentare richiesta scritta al priore, riportando le generalità anagrafiche. La domanda deve essere necessariamente sottoscritta da entrambi i genitori o dal tutore e corredata dal certificato di battesimo ed eventualmente, di cresima, nonché dalla liberatoria per il trattamento dei dati personali ai soli scopi previsti dalla vita associativa della Confraternita.

§3. Gli aspiranti sono tenuti a:

- a) indossare l'abito proprio insieme ai novizi, dopo aver ricevuto la benedizione da parte dell'Assistente ecclesiastico;
- b) partecipare agli incontri formativi e alle attività confraternali, indossando l'abito proprio quando richiesto, ma non essere portatore di sacre immagini né in qualità di titolare di "spalla", né per brevi tratti detti "bombe".

§4. Al compimento del 18° anno d'età, l'aspirante ha facoltà di presentare al priore domanda di ammissione al noviziato, producendo la documentazione prevista dall'art. 5 § 1 dello Statuto Diocesano. L'ammissione al noviziato viene deliberata secondo la procedura di cui all'art. 9 §§1-2 del presente Regolamento.

ART. 13

I bambini e le bambine al di sotto dei sette anni non possono essere ammessi come aspiranti. Tuttavia, i genitori o i tutori per particolari ragioni di devozione o grazia ricevuta possono affidarli alla Vergine Maria Assunta e accompagnarli alle manifestazioni religiose, chiedendo l'autorizzazione al Priore con apposita domanda scritta e facendo indossare tutt'al più un semplice segno devozionale.

ART. 14

§1. Ai sensi dell'art. 5 §2 dello Statuto Diocesano l'ammissione dei Confratelli/Consorelle onorari deve essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il consenso della Consulta e dell'Assistente ecclesiastico.

§ 2. Dopo la deliberazione favorevole dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione comunica al fedele per iscritto il conferimento del titolo di confratello/consorella onorario, dando dieci giorni per l'accettazione.

§3. Accettato il titolo, i confratelli/consorelle onorari devono essere iscritti in apposito registro distinto da quello generale dei confratelli/consorelle.

Capitolo II

CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA E AZIONI DISCIPLINARI

ART. 15

§ 1. I Confratelli/consorelle che vengono a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 4 dello Statuto Diocesano o ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 8 §1 del medesimo Statuto, vengono prima ammoniti in forma scritta dal Priore.

§ 2. Qualora il confratello/consorella richiamato e ammonito non si ravveda nell'arco di 30 giorni, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio dell'Assistente ecclesiastico e della Consulta, delibera una sospensione per un tempo da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 90 giorni.

§ 3. Persistendo le cause che hanno determinato la sospensione, il confratello/consorella incorre nel provvedimento di dimissione, deliberato in seduta comune tra il Consiglio di Amministrazione, la Consulta e l'Assistente Ecclesiastico.

§ 4. Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere annotati sul registro generale dei Confratelli/Consorelle.

ART. 16

§ 1. La rinuncia all'appartenenza al Sodalizio deve essere comunicata al Priore per iscritto, che è tenuto a dare riscontro di avvenuta ricezione.

§ 2. Il confratello/consorella che ha presentato la rinuncia all'appartenenza al Sodalizio allo scopo di presentare domanda di ammissione ad altra Confraternita non può più essere riaccolto, a prescindere dall'esito della sua domanda di ammissione ad altra Confraternita.

ART. 17

§ 1. Il priore non è tenuto a dare alcuna comunicazione al confratello incorso nella dimissione dal sodalizio per morosità prolungata per tre anni consecutivi.

§ 2. Il Confratello/consorella che ha interrotto l'appartenenza al Sodalizio per qualsiasi ragione e che viene riammesso dopo aver seguito l'*iter* indicato nell'art. 9 §3 dello Statuto Diocesano, perde l'anzianità di iscrizione alla Confraternita, che ricomincia a partire dal reinserimento nel registro dei confratelli/consorelle.

ART. 18

§ 1. Negli elenchi dei membri della Confraternita possono essere pubblicati lecitamente esclusivamente il nome, il cognome e l'anno di iscrizione, dovendosi occultare tutti gli altri dati, salvo nella documentazione necessaria per le procedure di elezione degli organi confraternali.

§ 2. I membri del Consiglio di Amministrazione, il Segretario e l'Economo sono responsabili del buon uso dei dati personali degli aderenti al sodalizio.

§ 3. Chi dovesse utilizzare i dati personali degli aderenti al sodalizio per scopi diversi dalle finalità proprie definite dallo Statuto Diocesano e dal presente Regolamento incorre nelle sanzioni previste dalle leggi canoniche e civili.

TITOLO IV
GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA CONFRATERNITA

Capitolo I
L'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI/CONSORELLE

ART. 19

- § 1. Tutte le assemblee devono necessariamente aprirsi con la lettura e l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente.
- § 2. In sede di lavori assembleari ogni confratello/consorella ha il diritto di intervenire, chiedendo la parola al presidente dell'Assemblea, il quale stabilisce tempi e ordine di intervento.

ART. 20

- § 1. La convocazione effettuata attraverso pubblico manifesto deve essere affissa almeno dieci giorni prima in duplice copia presso la bacheca della chiesa parrocchiale di San Gennaro e all'ingresso della sede della Confraternita.
- § 2. La convocazione tramite avviso personale deve essere consegnata nelle mani di tutti i confratelli/consorelle almeno otto giorni prima dell'assemblea oppure spedita attraverso servizio postale almeno dieci giorni lavorativi prima.
- § 3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di pubblicare la convocazione anche attraverso manifesti su plance comunali e/o attraverso gli strumenti telematici di cui la Confraternita dispone.

ART. 21

- § 1. Per consentire la partecipazione dei confratelli/consorelle le assemblee devono necessariamente tenersi di domenica o in altro giorno festivo agli effetti civili.
- § 2. Le assemblee che prevedono operazioni elettorali per il rinnovo di organi confraternali devono necessariamente tenersi in due momenti distinti: con inizio al sabato sera e termine alla domenica mattina, oppure con inizio alla domenica mattina e termine alla domenica sera.
- § 3. Le operazioni di voto devono avere durata di 2 ore nel primo momento assembleare e di 3 ore nel secondo momento assembleare. Gli orari di voto devono essere indicati con precisione nel manifesto pubblico e/o nell'avviso personale di convocazione.

ART. 22

- § 1. Le assemblee di natura elettorale per il rinnovo di organi confraternali si aprono presso la sala parrocchiale di San Gennaro o altro luogo idoneo, discutendo innanzitutto altri eventuali punti all'ordine del giorno.

- § 2. Il Priore propone all'assemblea un presidente di seggio ed almeno uno scrutatore scelto tra i confratelli/consorelle nel rispetto del criterio dell'imparzialità. Il segretario di seggio è normalmente il segretario della Confraternita, salvo un suo impedimento o ragioni di opportunità non richiedano di optare per un altro confratello. I membri del seggio sono scelti a maggioranza dei presenti su proposta del Priore.
- § 3. Le operazioni preliminari consistono nella timbratura e vidimazione di tante schede quanti sono gli aventi diritto, come si desume dall'elenco vidimato in Curia Vescovile tre giorni prima.
- § 4. Ciascun confratello/consorella appone la propria firma su un apposito registro predisposto dal Segretario, riceve una scheda bianca, si reca in apposito luogo appartato, esprime il proprio voto, torna al seggio e imbuca la scheda nell'urna.
- § 5. Trascorse almeno due ore dall'inizio delle operazioni di voto, l'assemblea viene sospesa e tutto il materiale (urna sigillata contenente i voti, schede vidimate, tabelle di scrutinio, registro dei votanti, timbri e penne) viene inserito all'interno di una scatola che viene debitamente chiusa e firmata sulla parte dell'apertura dal presidente di seggio, in modo da autenticarla e proteggerla da eventuali manomissioni.
- § 6. Ripresa l'Assemblea, le operazioni di voto si protraggono per altre tre ore, al termine delle quali si procede con lo spoglio delle schede elettorali.
- § 7. Concluse le operazioni di spoglio, tutto il materiale cartaceo relativo alla votazione (elenco vidimato in curia, schede, tabelle di scrutinio, registro dei votanti) deve essere custodito presso la sede per almeno sei mesi, per poi essere distrutto. Qualora le circostanze lo richiedano (ricorsi o altre cause), la conservazione di tale materiale deve necessariamente essere prolungata.

Capitolo II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 23

- § 1. Nei due mesi precedenti la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, la Consulta si riunisce con l'Assistente Ecclesiastico per individuare il candidato Priore da proporre all'Assemblea. Da tale momento il Consiglio di Amministrazione uscente mantiene solo l'ordinaria gestione. Il Priore uscente che dovesse effettuare spese non ordinarie dopo tale data è tenuto al risarcimento.
- § 2. Il Coordinatore della Consulta è tenuto a comunicare per iscritto al confratello/consorella individuato la proposta di candidatura alla carica di Priore.
- § 3. Il confratello/consorella interpellato deve rispondere entro quindici giorni per iscritto al Coordinatore della Consulta e, in caso di accettazione, comunicare i nomi dei confratelli/consorelle che lo affiancheranno indicando tra essi il Primo e il Secondo Consigliere. In caso di risposta negativa la Consulta si riunisce celermente per ripetere la procedura.

§ 4. Individuati i candidati dell'eligendo Consiglio di Amministrazione, entro sette giorni devono essere trasmessi alla Curia Vescovile i seguenti documenti: verbale della Consulta, copia della lettera di accettazione del Priore con l'indicazione dei nominativi dei Consiglieri; richiesta di approvazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Confratelli/Consorelle da convocare.

§ 5. Qualora l'esito assembleare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione dovesse essere negativo, la Consulta ripete la procedura di cui ai §§ 1-3, facendo attenzione che tra i candidati al nuovo Consiglio di Amministrazione non compaiano confratelli/consorelle presenti nella prima proposta elettorale.

ART. 24

§ 1. Il mandato del Consiglio di Amministrazione inizia a partire dalla data del decreto vescovile di conferma dell'esito elettorale. Dalla data del decreto vescovile i componenti del Consiglio di Amministrazione possono indossare l'abito proprio.

§ 2. Pur avendo già iniziato il proprio mandato dalla data del decreto vescovile di conferma, dopo il passaggio di consegne quanto prima si tiene la tradizionale cerimonia, puramente simbolica, dell' "Insediamento" durante la quale, alla presenza dei confratelli/consorelle, i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione promettono pubblicamente di servire la Confraternita nel rispetto della normativa canonica.

ART. 25

§ 1. Il passaggio di consegne, di cui all'art. 22 §3 dello Statuto Diocesano, si tiene entro quindici giorni dalla conferma vescovile presso la sede confraternale, alla presenza del Cancelliere vescovile, del Segretario uscente, dell'Economo uscente, del Coordinatore della Consulta e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

§ 2. Nella circostanza si effettua il confronto con quanto presente nell'inventario stilato al momento dell'insediamento del Priore uscente, per verificare eventuali ammanchi, di cui il Priore uscente è tenuto a rispondere e, nel caso, a risarcire.

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione non può effettuare spese di entità superiore a € 1.000,00 (euro mille/00) se non sono autorizzate dall'assemblea, salvo i casi previsti dall'articolo 21 §1 lett. k) dello Statuto Diocesano.

ART. 27

§ 1. Allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione, l'avanzo di cassa non deve essere inferiore a quello del momento in cui è entrato in carica.

§2. Sono ammesse deroghe al precedente § 1, sull'avanzo di cassa, solo con esplicita deliberazione dell'Assemblea dei Confratelli in sede di approvazione del bilancio preventivo, oppure nei casi previsti dall'art. 21 §1 lett. k) dello Statuto Diocesano. Tali spese per poter essere approvate dall'Assemblea dei Confratelli, o comunque documentate alla stessa, devono essere necessariamente accompagnate da preventivo redatto da un tecnico esperto.

§4. In sede di approvazione del conto consuntivo, l'Assemblea dei Confratelli deve obbligatoriamente accertarsi che in cassa rimanga, a fine mandato del Consiglio di Amministrazione, un avanzo minimo pari a € 1.000,00 (euro mille/00), oltre la somma destinata al pagamento del tributo ordinario diocesano.

§5. Se al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione dovessero riscontrarsi situazioni difformi da quanto sopra descritto, il Priore uscente è tenuto a rifondere la cassa confraternale.

IL PRIORE

ART. 28

Sono eleggibili alla carica di Priore i confratelli/consorelle che al momento della candidatura:

- a) sono iscritti da dieci anni consecutivi nel registro dei confratelli/consorelle;
- b) hanno compiuto trent'anni al momento dell'assemblea elettiva;
- c) non sono mai incorsi nel provvedimento di sospensione o dimissione nell'ultimo decennio;
- d) non ricoprono cariche politiche o altre cariche elettive nella stessa Confraternita e/o in altre Confraternite.

I CONSIGLIERI

ART. 29

Sono eleggibili alla carica di Consiglieri, i confratelli e le consorelle che al momento della candidatura:

- a) sono iscritti da sei anni consecutivi nel registro dei confratelli/consorelle;
- b) hanno compiuto venticinque anni;
- c) non sono mai incorsi nel provvedimento di sospensione o dimissione nell'ultimo sessennio;
- d) non ricoprono cariche politiche o altre cariche elettive nella stessa Confraternita e/o in altre Confraternite;
- e) non sono legati al Priore da un vincolo di consanguineità o affinità fino al quarto grado incluso.

IL SEGRETARIO

ART. 30

§ 1. La nomina del Segretario deve essere comunicata ai Confratelli/Consorelle in occasione della prima Assemblea successiva all'elezione del Consiglio di Amministrazione.

§ 2. In caso di gravi inadempienze, il Segretario può essere rimosso dall'incarico con specifico provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

L'ECONOMO

ART. 31

- § 1. La nomina dell'Economo deve essere comunicata ai Confratelli/Consorelle in occasione della prima Assemblea successiva all'elezione del Consiglio di Amministrazione.
- § 2. In caso di gravi inadempienze, l'Economo può essere rimosso dall'incarico con specifico provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
- § 3. Oltre ai compiti definiti dall'art. 24 dello Statuto Diocesano, spetta all'Economo stilare uno specifico verbale, qualora confratelli/consorelle o fedeli intendano donare i propri beni alla Confraternita. Il verbale deve essere sottoscritto, oltre che dall'Economo, da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dal donante, salvo che questi non preferisca conservare l'anonimato.

Capitolo III LA CONSULTA

ART. 32

- § 1. La Consulta è composta da cinque confratelli/consorelle.
- § 2. Sono eleggibili alla carica di Consultore i confratelli e le consorelle che al momento della candidatura:
 - a) sono iscritti da quindici anni consecutivi nel registro dei confratelli/consorelle;
 - b) hanno compiuto trentacinque anni;
 - c) non sono mai incorsi nel provvedimento di sospensione o dimissione negli ultimi quindici anni;
 - d) non ricoprono cariche politiche o altre cariche elettive nella stessa Confraternita e/o in altre Confraternite.

ART. 33

- § 1. Nei due mesi precedenti la scadenza del mandato della Consulta, il Consiglio di Amministrazione si riunisce con l'Assistente Ecclesiastico per individuare dieci candidati, provvisti dei requisiti dall'art. 32 §2 del presente Regolamento, da proporre all'Assemblea.
- § 2. Il Priore è tenuto a comunicare per iscritto ai dieci confratelli/consorelle individuati la proposta di candidatura alla carica di Consultore.
- § 3. I confratelli/consorelle interpellati devono rispondere entro cinque giorni per iscritto al Priore. In caso di risposta negativa il Consiglio di Amministrazione si riunisce celermente per ripetere la procedura.
- § 4. Individuati tutti i candidati dell'eligenda Consulta, devono essere trasmessi alla Curia Vescovile i seguenti documenti: verbale del Consiglio di Amministrazione, copia della lettera di accettazione di tutti i candidati; richiesta di approvazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Confratelli/Consorelle da convocare.
- § 5. Il mandato della Consulta inizia a partire dalla data del decreto vescovile di conferma dell'esito elettorale. L'abito proprio dei Consultori non differisce in nulla da quello dei Confratelli/Consorelle.

Capitolo IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 34

Sono eleggibili alla carica di Revisore dei Conti i confratelli e le consorelle che al momento della candidatura:

- a) sono iscritti da sei anni consecutivi nel registro dei confratelli/consorelle;
- b) hanno compiuto venticinque anni;
- c) non sono mai incorsi nel provvedimento di sospensione o dimissione nell'ultimo sessennio;
- d) non ricoprono cariche politiche o altre cariche elettive nella stessa Confraternita e/o in altre Confraternite.

ART. 35

- § 1. Nei due mesi precedenti la scadenza del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti, la Consulta si riunisce con l'Assistente Ecclesiastico per individuare sei candidati, provvisti dei requisiti dall'art. 34 del presente Regolamento, da proporre all'Assemblea.
- § 2. Il Coordinatore della Consulta è tenuto a comunicare per iscritto ai sei confratelli/consorelle individuati la proposta di candidatura alla carica di Revisore dei Conti.
- § 3. I confratelli/consorelle interpellati devono rispondere entro cinque giorni per iscritto al Coordinatore della Consulta. In caso di risposta negativa la Consulta si riunisce celermente per ripetere la procedura.
- § 4. Individuati tutti i candidati dell'eligendo Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere trasmessi alla Curia Vescovile i seguenti documenti: verbale della Consulta, copia della lettera di accettazione di tutti i candidati; richiesta di approvazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Confratelli/Consorelle da convocare.
- § 5. Il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti inizia a partire dalla data del decreto vescovile di conferma dell'esito elettorale. L'abito proprio dei Revisori dei Conti non differisce in nulla da quello dei Confratelli/Consorelle.

ART. 36

- § 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno tre volte l'anno, entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 settembre, per visionare il libro giornale della contabilità e vidimarlo, dopo aver rilevato la corretta gestione finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione.
- § 2. Nella riunione di gennaio i Revisori dei Conti sottoscrivono anche il conto consuntivo dell'anno concluso, al quale allegano la propria relazione da presentare all'Assemblea dei Confratelli/Consorelle e da depositare presso la Curia Diocesana in allegato al verbale di assemblea; nella riunione di settembre firmano invece il bilancio preventivo per l'anno successivo.
- § 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare che il conto consuntivo dell'anno concluso e il bilancio preventivo per l'anno successivo rispettino le condizioni previste dagli artt. 26-27 del presente Regolamento.

TITOLO IV
I COLLABORATORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37

- § 1. È facoltà del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Priore con apposito verbale, affidare ad alcuni confratelli/consorelle specifiche mansioni, tra cui l'incarico di cerimoniere, di responsabile dei servizi cimiteriali, di mazziere.
- § 2. I predetti incarichi possono essere conferiti anche a confratelli/consorelle che già detengono altre cariche.

ART. 38

- §1. Il cerimoniere è un confratello/consorella esperto di liturgia che, sotto le direttive dell'Assistente Ecclesiastico, organizza l'animazione delle celebrazioni eucaristiche da parte dei confratelli/consorelle, dei novizi e degli aspiranti. Ha il compito di suscitare soprattutto, negli aspiranti e nei novizi, l'amore per la liturgia e per il sacramento dell'Eucaristia.
- §2. Spetta al responsabile dei servizi cimiteriali, su delega scritta del Priore, assistere in sua vece alle operazioni di tumulazione provvisoria ed estumulazione delle salme presso la cappella cimiteriale confraternale. Egli inoltre vigila sul decoro della predetta cappella, tenendo sempre aggiornato il Priore.
- §3. I mazzieri sono confratelli/consorelle dotati di particolare autorevolezza che, nel corso della processione dell'Assunta e delle processioni della Settimana Santa, incedono al centro delle file dei confratelli/consorelle recando le mazze e vigilando sul corretto ordine e sul decoroso portamento dei propri confratelli/consorelle, nonché di tutti gli altri partecipanti alla processione dell'Assunta.

TITOLO V
RAPPORTI CON ALTRI ENTI ECCLESIALI

ART. 39

La Confraternita intrattiene rapporti improntati alla massima e reciproca collaborazione e disponibilità con gli altri enti ecclesiali, che condividono la sede presso la chiesa di San Gennaro in Molfetta.

Capitolo I

PARROCCHIA SAN GENNARO

ART. 40

- § 1. La Confraternita intrattiene con la Parrocchia San Gennaro rapporti di rispetto e di collaborazione pastorale, coordinando la propria attività con quella parrocchiale.
- § 2. Su richiesta del parroco, che ordinariamente è anche l'Assistente Ecclesiastico del sodalizio (salvo diverse disposizioni dell'Ordinario diocesano), la Confraternita prende parte alle celebrazioni della parrocchia e partecipa alle attività e alle manifestazioni comunitarie parrocchiali.
- § 3. La Confraternita contribuisce, su autorizzazione dell'Assemblea dei Confratelli/Consorelle, alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa di S. Gennaro e delle sue suppellettili ed arredi, secondo le proprie disponibilità e quanto determinato dalla Convenzione di cui all'art. 38 dello Statuto Diocesano per le Confraternite.

Capitolo II

CONFRATERNITA DI MARIA SS. DEL BUON CONSIGLIO

ART. 41

Condividendo le finalità generali associative definite dallo Statuto diocesano, la Confraternita intrattiene rapporti di massima collaborazione con la Confraternita di Maria SS. del Buon Consiglio, con cui si impegna a favorire uno spirito di comunione e di fraternità.

Capitolo III

PIA UNIONE FEMMINILE DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO

ART. 42

- § 1. La Confraternita mantiene rapporti di massima collaborazione con la Pia Unione Femminile di Maria SS. Assunta in Cielo, istituita con decreto vescovile il 1° giugno 1958 presso la chiesa parrocchiale di San Gennaro, guidata da un proprio Consiglio Direttivo e regolamentata da un proprio Statuto.
- § 2. La Confraternita rispetta l'autonomia, i diritti, i doveri e le prerogative della Pia Unione.
- § 3. Condividendo il culto alla Vergine Maria Assunta, la collaborazione si intensifica in occasione della Quindicina, durante la quale la Pia Unione presta la propria disponibilità nell'animazione delle pratiche devozionali, contribuendo liberamente anche alle spese per i festeggiamenti in onore della Titolare.

TITOLO VI LE PROCESSIONI

ART. 43

La Confraternita cura ed anima la processione della Titolare, secondo la cadenza triennale stabilita dall'Ordinario Diocesano.

ART. 44

La Confraternita interviene e partecipa annualmente:

- a) su invito dell'Arciconfraternita di Santo Stefano alla processione dei Sacri Misteri, al Venerdì Santo, recando il simulacro di Cristo nell'orto;
- b) su invito dell'Arciconfraternita della Madonna del Pianto (*vulgo* della Morte), alla processione della Pietà, al Sabato Santo, recando il simulacro di San Pietro Apostolo;
- c) alle processioni cittadine del *Corpus Domini*, del Patrono San Corrado e della Compatrona Maria Santissima dei Martiri.

ART. 45

In tutte le processioni tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare con l'abito proprio, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, disponendosi in fila indiana secondo il seguente ordine:

- a) aspiranti;
- b) novizi;
- c) confratelli/consorelle in ordine di anzianità di appartenenza al sodalizio;
- d) i confratelli/consorelle onorari sulla fila di destra, dopo i confratelli e prima dei Priori emeriti;
- e) in fondo alla fila di destra i Priori emeriti in ordine cronologico decrescente di Amministrazione;
- f) in fondo alla fila di sinistra i Consiglieri emeriti in ordine cronologico decrescente di Amministrazione. Per ciascun Consiglio di Amministrazione non più in carica procede prima il Secondo Consigliere emerito e poi il Primo Consigliere emerito;
- g) il Priore in carica a chiusura della fila di destra, il Secondo e il Primo Consigliere in carica a chiusura della fila di sinistra. Nella processione dell'Assunta il Consiglio di Amministrazione segue al centro strada il baldacchino, mentre nelle processioni della Settimana Santa segue al centro strada il Simulacro.

Capitolo I

LA PROCESSIONE DI MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN CIELO

ART. 46

La processione dell'Assunta si svolge al termine del percorso quindicinale di preghiera che culmina con la festività solenne del 15 agosto. La data e l'itinerario vengono proposti dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Assistente ecclesiastico, e comunicati all'Assemblea dei Confratelli in occasione dell'approvazione del programma delle attività annuali.

ART. 47

- § 1. La processione dell'Assunta è aperta dal paliotto della Confraternita, seguito dalla croce astile affiancata dai lumi.
- § 2. A seguire procedono i gruppi ecclesiali, le pie associazioni e le pie unioni femminili aggregate ad altri sodalizi, che intervengono su invito della Confraternita. Chiude l'ordine la Pia Associazione Femminile di Maria Santissima Assunta in Cielo aggregata alla Confraternita.
- § 3. Dopo le associazioni si dispongono gli altri Sodalizi, che intervengono su invito della Confraternita. Chiudono l'ordine dei sodalizi i membri della Confraternita Maria SS. Assunta, con l'abito proprio, disposti in file a precedere il simulacro dell'Assunta recato in spalla dai confratelli.
- § 4. Il simulacro è seguito dal baldacchino, dopo il quale si dispone il Consiglio di Amministrazione al centro strada.
- § 5. L'Assistente Ecclesiastico e/o altri sacerdoti, religiosi o diaconi che intervengono alla processione precedono il simulacro al centro strada.
- § 6. La processione può essere preceduta dalla "bassa banda" che incede prima del paliotto, e seguita dalla banda che segue il Consiglio di Amministrazione.
- § 7. L'animazione della processione può essere affidata alle associate della Pia Associazione Femminile di Maria Santissima Assunta in Cielo.

ART. 48

- § 1. Il simulacro di Maria Santissima Assunta in Cielo può essere recato in spalla esclusivamente dai confratelli. Tutte le altre insegne possono essere recate da confratelli e consorelle e/o da aspiranti e/o da novizi.
- § 2. Nelle settimane precedenti la processione, i confratelli che intendono essere portatori della sacra immagine dell'Assunta si organizzano in quadriglie e compilano apposito modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, versando un contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- § 3. Il tragitto della processione viene diviso in un numero congruo di tratti.
- § 4. Mediante sorteggio che si tiene pochi giorni prima della processione a ciascuna quadriglia viene attribuito il rispettivo tratto.

§ 5. Tutti i partecipanti al sorteggio sono tenuti a partecipare con particolare assiduità alla Quindicina, nonché alla processione dall'inizio alla fine, recando le altre insegne, qualora ve ne sia necessità.

Capitolo II

LE PROCESSIONI DELLA SETTIMANA SANTA

ART. 49

Le sacre immagini della Settimana Santa che la Confraternita si onora di portare in processione su invito delle Arciconfraternite di Santo Stefano e della Madonna del Pianto possono essere recate solo dai confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso che hanno versato la quota associativa annuale entro il mese di dicembre dell'anno precedente, i quali, previa presentazione di una domanda, vengono scelti attraverso la procedura tradizionalmente detta "bussola", regolamentata dal successivo art. 52 del presente Regolamento e, per altri aspetti meramente organizzativi, dalle indicazioni concordate durante l'assemblea dei confratelli/consorelle che si tiene annualmente nel mese di gennaio.

ART. 50

Con la presentazione della domanda al Consiglio di Amministrazione, ogni confratello si impegna a rispettare il presente Regolamento e lo Statuto Diocesano, per quanto concerne le processioni della Settimana Santa. Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, di essere consapevole della prescrizione dell'art. 42 dello Statuto Diocesano, secondo cui il confratello iscritto a più sodalizi può presentare domanda per portare le sacre effigi in una sola confraternita.

ART. 51

I contributi versati da ciascun confratello per la "domanda" e la "spalla" in occasione delle bussole della Settimana Santa non sono in nessun caso restituibili, anche qualora le intere processioni o parti di esse non dovessero svolgersi per i più svariati motivi.

ART. 52

§ 1. I confratelli possono presentare domanda solo in coppia con altri confratelli della medesima altezza. Le coppie devono essere valutate e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

§ 2. Ciascun confratello può far parte esclusivamente di una coppia per ogni processione e presentare un'unica domanda.

§ 3. Al momento della presentazione della domanda, a cui viene attribuito un codice numerico, la coppia dei confratelli è tenuta a versare una quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

§ 4. Chiusa l'accettazione delle domande nelle ore pomeridiane della Domenica delle Palme, all'orario stabilito dal Consiglio di Amministrazione, si procede ad inserire in apposita urna, detta "bussola", tante palline numerate quante sono le domande presentate con rispettivo codice numerico.

- § 5. Per ogni processione (del Venerdì e del Sabato Santo) vengono estratte quindici palline: le prime dodici palline corrispondono alle coppie titolari, mentre le altre tre palline corrispondono alle coppie di riserva che, nell'ordine di estrazione, possono subentrare in caso di necessità, sostituendo coppie rispettivamente per il tratto dell'uscita, del centrale e della ritirata.
- § 6. L'incarico di portatore è personale e non può essere ceduto ad altri.
- § 7. È possibile cedere una "lena" nella misura di quattro "bombe" consecutive per ogni tratto di ciascuna processione, comunicandolo preventivamente al Priore. La "lena" sono brevi tratti di percorso compresi tra due lampioni della pubblica illuminazione alternandosi "sotto" la sacra immagine per due volte e "a forcella" per due volte. È poi obbligo della coppia cedere una seconda lena al Consiglio di Amministrazione.
- § 8. Per i tratti dell'uscita e della parte centrale le prime quattro bombe vengono cedute da ciascuna coppia a due confratelli di propria scelta. Le seconde quattro bombe vengono cedute al Consiglio di Amministrazione che, a sua volta, le attribuisce a due confratelli meritevoli ossia tra i più assidui alla vita confraternale, scegliendo preferibilmente tra coloro che hanno partecipato alla bussola ma non sono stati estratti e tra coloro che non hanno già recato l'immagine.
- § 9. Nel tratto della ritirata le prime quattro bombe vengono cedute direttamente al Consiglio di Amministrazione, che tradizionalmente si carica delle immagini in prossimità della chiesa di San Gennaro insieme ai membri di altri organi della Confraternita o a Priori e Consiglieri emeriti. Le seconde quattro bombe vengono cedute dalle coppie titolari a due confratelli di propria scelta.

ART. 53

- § 1. Se una coppia o anche un solo suo componente non dovesse presentarsi nel punto di inizio del proprio tratto, oppure non dovesse sopportare lo sforzo fisico nel corso di esso, viene sostituita interamente dalla coppia di riserva corrispondente a quel tratto.
- § 2. Se dovesse mancare anche la coppia di riserva o dovessero essere necessarie ulteriori coppie, vengono scelti confratelli meritevoli ossia tra i più assidui alla vita confraternale tra coloro che non sono stati sorteggiati.
- § 3. In caso di necessità il Consiglio di Amministrazione assume tempestivamente qualsiasi decisione per la salvaguardia della compostezza e del decoro della processione.

TITOLO VII SUFFRAGI E SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

ART. 54

- § 1. Tutti i Confratelli/Consorelle, aspiranti, novizi, confratelli/consorelle onorari ed anche le associate dell'aggregata Pia Unione Femminile godono di una S. Messa di suffragio, da celebrarsi nel corso della Quindicina in onore dell'Assunta successiva alla morte.

§ 2. Allo stesso modo tutti i confratelli/consorelle, aspiranti, novizi, confratelli/consorelle onorari ed anche le associate dell'aggregata Pia Unione Femminile, vengono suffragati ogni anno collegialmente nella S. Messa celebrata nei secondi vesperi della Solennità dell'Assunzione di Maria al Cielo.

ART. 55

§ 1. Alle esequie di un confratello/consorella, aspirante, novizio, confratello/consorella onorario o anche di un'associata dell'aggregata Pia Unione Femminile in rappresentanza del Sodalizio quattro confratelli in abito confraternale montano il picchetto d'onore ai quattro angoli del feretro, previa autorizzazione del Parroco e/o del Celebrante e purché giunga in tempi congrui la notizia del decesso.

§ 2. Qualora non fosse possibile garantire il picchetto, il Consiglio di Amministrazione o almeno una rappresentanza dei confratelli/consorelle è tenuta a presenziare le esequie, indossando l'abito confraternale, purché giunga in tempi congrui la notizia del decesso.

§ 3. La Confraternita annuncia la morte dei membri del sodalizio con pubblici manifesti affissi presso la sede, presso la bacheca della chiesa in cui si svolgono le esequie e presso l'abitazione del defunto. Il lutto può essere annunciato anche attraverso i canali telematici della Confraternita.

§ 4. La Confraternita si assume l'onere della spesa della celebrazione esequiale del confratello/consorella, aspirante, novizio, confratello/consorella onorari o anche di un'associata della Pia Unione Femminile, qualora il funerale venga celebrato presso la chiesa parrocchiale di San Gennaro.

ART. 56

Alla morte di un confratello/consorella, aspirante, novizio, confratello/consorella onorario o di una associata dell'aggregata Pia Unione Femminile che detengono o hanno detenuto cariche associative, o che si sono distinti nel servizio al Sodalizio, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di optare per manifestazioni di cordoglio ancor più articolate, come l'esposizione del paliotto alle esequie, previa autorizzazione del Parroco e/o del Celebrante, l'organizzazione e l'animazione di momenti di preghiera durante la veglia funebre o di altri eventi in memoria del defunto.

ART. 57

§ 1. La Confraternita dispone di una cappella cimiteriale, edificata nel 1862 e in concessione perpetua, che sorge nell'area monumentale del cimitero comunale di Molfetta presso il lotto antico 51/D. Al piano calpestabile, lateralmente all'altare dedicato all'Assunta, si trovano n. 160 ossari, il primo piano seminterrato dispone di n. 20 loculi, mentre il secondo piano seminterrato è adibito a fossa comune.

§ 2. La Confraternita ha la facoltà di consentire per cinque anni la sepoltura nei 20 loculi ubicati al primo piano seminterrato, ai confratelli/consorelle, aspiranti, confratelli/consorelle onorari e anche associate dell'aggregata Pia Unione Femminile, purché siano regolarmente iscritti nei registri confraternali da almeno tre anni continuativi.

§ 3. La Confraternita ha la facoltà di consentire per cinque anni la sepoltura nel medesimo primo piano seminterrato, purché non venga superato il limite di n. 4 loculi, anche a confratelli, consorelle, novizi, aspiranti, confratelli/consorelle onorari ed associate dell'aggregata Pia Unione Femminile iscritti da meno di tre anni, nonché a fedeli non appartenenti al sodalizio.

ART. 58

§ 1. Al momento della morte i congiunti del defunto che intendano tumulare il defunto nella cappella confraternale sono tenuti a contattare il Priore, presentando iniziale istanza in forma verbale.

§ 2. Il Priore convoca per le vie brevi il Consiglio di Amministrazione per valutare e deliberare in merito alla richiesta, redigendo relativo verbale. In caso affermativo, convoca e comunica ai congiunti del defunto l'accoglimento della loro richiesta.

§ 3. Accettata la richiesta, i congiunti sono tenuti a compilare e sottoscrivere un modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere annotate le generalità del defunto e le generalità di almeno due congiunti che si assumono la responsabilità della richiesta innanzi al Priore. Nella circostanza viene consegnato ai congiunti un estratto del regolamento confraternale, relativamente agli artt. 57-60, che disciplinano i servizi cimiteriali. Spetta al Segretario provvedere a inserire i dati personali del defunto e dei due congiunti in un apposito registro dei defunti tumulati nella cappella cimiteriale.

§ 4. I congiunti del defunto, versato un contributo economico stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 59, ricevono le chiavi della cappella cimiteriale.

§ 5. Ai congiunti del defunto spetta provvedere anche agli adempimenti economici e burocratici relativi alla sepoltura presso l'ufficio comunale per i servizi cimiteriali.

§ 6. La sepoltura presso il cimitero viene presenziata da un membro del Consiglio di Amministrazione o da un delegato, che provvede all'apertura della botola di accesso al primo piano seminterrato. Concluse le operazioni di sepoltura la botola viene nuovamente sigillata, in modo da non essere più accessibile ai congiunti del defunto.

ART. 59

§ 1. I congiunti dei defunti tumulati nella cappella cimiteriale confraternale sono tenuti a partecipare alle spese di manutenzione ordinaria, pulizia e uso, versando un contributo mensile stabilito dal Consiglio di Amministrazione in un'unica soluzione annuale.

§ 2. Tale contributo viene versato anticipatamente, al momento della sepoltura, in un'unica soluzione per le mensilità che mancano sino al successivo mese di novembre. A partire dal mese di novembre poi i congiunti sono tenuti a versare in un'unica soluzione il contributo corrispondente ai dodici mesi successivi.

§ 3. Ai congiunti dei defunti non spetta alcuna restituzione dei contributi versati, quand'anche l'estumulazione avvenga prima della scadenza annuale.

§ 4. I congiunti dei defunti tumulati sono tenuti a partecipare anche alle eventuali spese di manutenzione straordinaria, deliberate dall'Assemblea dei Confratelli, che si renderanno necessari per tutto il periodo della permanenza delle salme nella cappella cimiteriale confraternale.

§ 5. Nella cappella cimiteriale è fatto assoluto divieto di accendere ceri.

ART. 60

- §1. Alla scadenza della concessione quinquennale, in caso di necessità e su richiesta dei congiunti dei defunti tumulati nella cappella cimiteriale, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di concedere una proroga di altri due anni. Tali proroghe possono essere rinnovate per non più di tre bienni.
- §2. Qualora i congiunti dei defunti tumulati nella cappella cimiteriale dovessero disinteressarsi di rinnovare la concessione della sepoltura o di versare il contributo annuale per la partecipazione alla manutenzione ordinaria, essi perdono il diritto di accedere alla cappella, che può essere riacquistato solo versando tutti i contributi annuali pregressi.
- § 3. Trascorsi dieci anni dall'ultimo contributo versato o dalla scadenza dell'ultimo rinnovo, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di provvedere all'estumulazione dei resti mortali e alla loro collocazione nelle fosse comuni della Confraternita o del Comune.

TITOLO VIII PATRIMONIO E SCRITTURE SOCIALI

ART. 61

- § 1. Oltre a quanto indicato nell'art. 36 § 1 dello Statuto diocesano, rientra nel patrimonio della Confraternita la statua dell'Assunta con i preziosi *ex voto* che vengono collocati sul simulacro della Madonna in occasione della festività dell'Assunzione.
- § 2. La Confraternita gode dell'uso perpetuo del cappellone di ponente nella chiesa parrocchiale di San Gennaro in Molfetta, come da atto notarile redatto il 5 giugno 1816 dal notaio Domenico Minutillo, nonché della concessione perpetua della cappella gentilizia cimiteriale presso il lotto 51/D del cimitero monumentale.

ART. 62

Le Scritture Sociali della Confraternita sono rappresentate da:

- a) registro dei confratelli/consorelle;
- b) registro dei novizi;
- c) registro degli aspiranti;
- d) registro dei confratelli/consorelle onorari;
- e) registro dei defunti depositati nella cappella cimiteriale;
- f) registro di inventario dei beni;
- g) libro dei verbali delle donazioni;
- h) libro dei verbali delle Assemblee dei confratelli/consorelle;
- i) libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- j) libro dei verbali della Consulta;
- k) libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) libro-giornale della contabilità;
- m) libro dei bilanci consuntivi e preventivi.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 63

- § 1. Qualsiasi modifica e integrazione al presente Regolamento deve essere approvata dall'Assemblea straordinaria dei Confratelli e delle Consorelle. Perché entrino in vigore, le modifiche e le integrazioni devono essere confermate dall'Ordinario Diocesano.
- § 2. Qualsiasi interpretazione o deroga al presente Regolamento è di esclusiva competenza dell'Ordinario Diocesano.
- § 3. Il presente Regolamento, approvato durante le Assemblee Straordinarie della Confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo del 19 marzo 2023 e del 16 aprile 2023, entra in vigore con l'approvazione del Vescovo Diocesano. È abrogata ogni disposizione precedente o consuetudine contraria.

Visum, recognitum atque probatum

Molfetta, 18 luglio 2023

L. S.

✠ Domenico Cornacchia
Vescovo

Sac. Fabio Tangari
Cancelliere Vescovile